



Certificato n. 4

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 10/02/2026 al protocollo n. 2340 da:

Rossetti Marco, nato a Fermo il 06/02/1962 c.f. RSSMRC62B06D542N ed ivi residente in Via Bernetti n. 13, in qualità di tecnico incaricato

con la quale viene richiesto il rilascio del certificato di Destinazione Urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 380/2001, dell'area come sotto catastalmente individuata;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati,

### CERTIFICA

le seguenti prescrizioni urbanistiche, riguardanti gli appezzamenti di terreno sopra indicati come risultano destinati dal

P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 904 del 09/10/1996 pubblicata sul B.U.R. n. 85 (entrato in vigore in data 14 novembre 1996) e successive varianti.

<b>Foglio 1</b>	<b>Particelle 172</b>	<b>P.R.G. vigente:</b>
Art. 66 - Aree agricole di versante, di maggior valore paesistico-ambientale - z.o. E - (intera area)		
Art. 36 - Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua (porzione)		

<b>Foglio 1</b>	<b>Particelle 341</b>	<b>P.R.G. vigente:</b>
Art. 66 - Aree agricole di versante, di maggior valore paesistico-ambientale - z.o. E - (intera area)		
Art. 37- Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione (porzione)		

<b>Foglio 1</b>	<b>Particelle 46</b>	<b>P.R.G. vigente:</b>
Art. 66 - Aree agricole di versante, di maggior valore paesistico-ambientale - z.o. E - (intera area)		
Art. 39 - Ambiti di tutela dei versanti (porzione)		
Art. 37- Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione (piccola porzione)		

<b>Foglio 1</b>	<b>Particelle 48</b>	<b>P.R.G. vigente:</b>
Art. 66 - Aree agricole di versante, di maggior valore paesistico-ambientale - z.o. E - (intera area)		
Art. 39 - Ambiti di tutela dei versanti (porzione)		
Art. 36 - Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua (piccola porzione)		

### **Piani attuativi (iniziativa pubblica e privata) e Modi d'intervento:**

- Art. 66: Intervento edilizio diretto (Zona ESENTE dal PPA)

SI RICORDA CHE L'AREA OGGETTO DEL PRESENTE CERTIFICATO:

E' stata dichiarata zona sismica, perciò è soggetta alla L.64/74;

QUESTO DOCUMENTO E' VALIDO PER UN ANNO DALLA DATA DEL RILASCIO.

Protocollo n. 2506

Dalla Residenza Comunale, li 13/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI URBANISTICI  
Arch. Alessandra Marsili\*

\* Questo documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e delle vigenti regole tecniche



## TITOLO IV - DISCIPLINA DEL TERRITORIO

### CAPO I - Tutela paesistico-ambientale

#### Art. 36 - Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua

Il PRG individua i corsi d'acqua principali e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela integrale.

All'interno di tali ambiti di tutela integrale sono vietati:

- a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti, con l'esclusione degli ampliamenti degli edifici rurali fino ad un massimo del 20% della volumetria dell'edificio esistente e degli ampliamenti degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi esistenti fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente; i predetti ampliamenti potranno avvenire se conformi alle previsioni di zona, nel rispetto degli indici e parametri urbanistici del presente Piano e con riferimento alla consistenza degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso;
- b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
- d - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- e - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 Febbraio 1979, n. 400;
- f - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;  
nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
  - f1- in quelle autorizzate ai sensi della L.R. 37/80, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area; non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;
  - f2- nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR;
- g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- h - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;
- i - all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
- l - nella fascia contigua di ml. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50;
- m- le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'Art. 45 delle NTA del PPAR, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua,



il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;

- n - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 delle NTA di PPAR; sono fatti salvi i lagoni di accumulo sui corsi d'acqua, a fini irrigui, con esclusione dei corsi d'acqua principali (Fiumi Tenna ed Ete Morto).

Per gli edifici esistenti che ricadono in tali ambiti di tutela sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RS, DM di cui al precedente Art. 23, nel rispetto delle altre norme specifiche di PRG.



## **Art. 37 - Ambiti di tutela dei crinali a minore livello di compromissione**

Il PRG individua i crinali a minore livello di compromissione paesistico-ambientale e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela.

All'interno di tali ambiti di tutela sono vietati:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR; per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis delle NTA del PPAR con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter delle stesse NTA.

All'interno di tali ambiti di tutela ogni intervento di nuova edificazione è subordinato alla realizzazione di sistemazioni a verde tendenti ad attenuare l'impatto visivo dei nuovi edifici e delle situazioni di maggior degrado eventualmente esistenti.

## **Art. 38 - Ambiti di tutela dei crinali a maggiore livello di compromissione**

Il PRG individua i crinali a maggiore livello di compromissione paesistico-ambientale e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela.

All'interno di tali ambiti di tutela sono vietati:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR; per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis delle NTA del PPAR con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter delle stesse NTA.



## **Art. 39 - Ambiti di tutela dei versanti**

Gli ambiti di tutela dei versanti sono costituiti dalle aree aventi pendenza assoluta superiore al 30%.

Il PRG delimita cartograficamente tali aree; esse dovranno tuttavia essere verificate in maniera puntuale con apposito rilievo topografico del terreno, in occasione di ogni intervento proposto; tale verifica potrà essere eventualmente correttiva e/o integrativa dell'ambito di tutela individuato cartograficamente.

All'interno degli ambiti di tutela dei versanti sono vietate:

- a - ogni intervento edilizio nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 delle NTA del PPAR.

Per gli edifici esistenti che ricadono in tali ambiti di tutela sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RS, DM di cui al precedente Art. 23, nel rispetto delle altre norme specifiche di PRG.



## **Art. 66 - Aree agricole di versante, di maggior valore paesistico-ambientale**

Per aree agricole di versante di maggior valore paesistico-ambientale si intendono quelle parti del territorio che conservano ancora in buona misura le caratteristiche peculiari del paesaggio agrario; la quasi totalità di tali aree è preordinata, ai sensi del PPAR, a far parte del parco naturale del Chienti.

Gli interventi debbono essere finalizzati al mantenimento di tali caratteristiche.

Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova edificazione, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito nei relativi articoli precedenti, ricadenti nella parte di territorio agricolo che il PRG classifica come "Aree di versante, di maggior valore paesistico-ambientale", valgono, in aggiunta alla normativa specifica, le seguenti norme, fatte salve le diverse e specifiche previsioni che saranno contenute nei piani per il parco naturale del Chienti:

- è consentita la realizzazione, sui fondi di pertinenza degli edifici e nel rispetto delle distanze di cui al precedente articolo 65, di strutture aperte e non coperte per lo svago e il tempo libero quali piscine, campi da gioco (tennis, calcetto, bocce etc.), maneggi, etc., e di strutture precarie e amovibili quali tende, pergole etc.; tali manufatti potranno occupare una superficie complessiva massima non superiore al 20% del fondo con un massimo assoluto di mq. 800; essi dovranno essere inseriti in un'area, di superficie pari ad almeno il triplo di quella occupata da tali strutture, che dovrà essere sistemata secondo le modalità di "riqualificazione del sistema ambientale nelle aree agricole", di cui al precedente Art. 25. Nella realizzazione di un maneggio, ai fini di una fattiva fruibilità dello stesso, sono da ricomprendere anche le strutture finalizzate esclusivamente al ricovero dei cavalli. Dette strutture, che dovranno avere carattere precario ed amovibile e dimensionate sulla base delle sole esigenze del maneggio, potranno essere realizzate con tipologie e materiali in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale;
- sono vietate le recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari.